

# La problematica individuazione delle holding industriali ai fini IRES e IRAP

di Luca Miele (\*) e Paolo Scarioni (\*\*)

Il tema della individuazione delle società di partecipazione non finanziaria, anche dette holding industriali, e dei soggetti assimilati, presenta ancora qualche nodo interpretativo da sciogliere, nonostante l'art. 162-bis del T.U.I.R. sia stato introdotto nel 2018. In assenza di un documento di prassi amministrativa che affronti in modo organico l'argomento, alcune risposte sono pervenute solo recentemente ad opera di due pronunce dell'Agenzia delle entrate che hanno riguardato, in particolare, le **partecipazioni** e la loro inclusione nel **test di prevalenza**. Permangono alcuni dubbi in merito all'individuazione del **bilancio** da cui desumere la qualifica di holding ai fini del regime del "**realizzo controllato**" e alla individuazione dei **soggetti assimilati** alle holding industriali.

Il presente contributo ha lo scopo di analizzare talune tematiche, ancora di dubbia soluzione interpretativa, relative alla individuazione delle società di partecipazione non finanziaria (c.d. *holding* industriali) e dei soggetti assimilati, ai sensi dell'art. 162-bis del T.U.I.R.

In base alla lett. c) del comma 1 del predetto articolo sono definite società di partecipazione non finanziaria i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari, così come definiti dalla lett. a) del comma 1 del medesimo articolo.

Sono invece definiti soggetti assimilati alle società di partecipazione non finanziaria gli enti che, pur svolgendo oggettivamente un'attività finanziaria come definita dall'art. 2 del D.M. 2 aprile 2015, n. 53, non esercitano tale attività nei confronti del pubblico in base ai criteri definiti dall'art. 3, comma 2, del medesimo decreto.

In riferimento alle società di partecipazione non finanziaria, la norma - il comma 3 dell'art. 162-bis - individua altresì il criterio per verificare il requisito della prevalenza, prevedendo che occorre accertare, in base all'ultimo bilan-

cio approvato, se "l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale" (d'ora in avanti *Asset test*).

Analogo *test* non è previsto per i soggetti assimilati alle società di partecipazione non finanziaria.

## Società di partecipazione non finanziaria

La costruzione del rapporto fondato sui valori patrimoniali rilevati dall'ultimo bilancio approvato, al fine di stabilire se un soggetto è o meno una *holding* industriale, presenta ancora qualche dubbio interpretativo.

In primo luogo è stato già osservato (1) che il *test* necessario per verificare la sussistenza dell'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari riproduce essenzialmente il disposto dell'art. 162-bis, comma 2, relativo alle società di partecipazione finanziaria (*holding* finanziarie). Con una differenza significativa: l'assenza del riferimento agli "impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate", richiamati come

(\*) Dottore Commercialista - Of Counsel Studio Tributario e Societario Deloitte

(\*\*) Dottore Commercialista - Studio Tributario Associato Scarioni Angelucci

(1) Assonime, circolare n. 16/2019.

elementi patrimoniali rilevanti ai fini del *test* applicabile alle *holding* finanziarie.

Nella risposta fornita dal Ministero dell'Economia all'interrogazione parlamentare n. 5-01951 del 17 aprile 2019 viene osservato che "per ragioni logico-sistematiche potrebbe essere opportuno estendere anche a tali società le predette regole dettate per le *holding* finanziarie. A tal fine, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria dichiarano la disponibilità a chiarire gli aspetti sopra menzionati attraverso una modifica normativa che potrebbe essere realizzata con lo strumento del Decreto legislativo correttivo previsto, del resto, dall'art. 1 della Legge di delega 25 ottobre 2017, n. 163".

Nel caso, dunque, in cui intervenisse, in futuro, la predetta modifica normativa, secondo le indicazioni fornite dal Ministero, gli impegni e le garanzie verso le società del gruppo verrebbero ricomprese nel computo degli elementi patrimoniali rilevanti ai fini della qualificazione della società come *holding* non finanziaria. Fino ad allora, ai fini dell'*Asset test*, "gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate" resteranno irrilevanti (2).

Si ricorda, per completezza, che gli impegni e le garanzie devono essere indicati in nota integrativa. Più precisamente, ai sensi dell'art. 2427, punto 9, c.c., in nota integrativa deve essere riportato "l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati".

L'OIC 12 chiarisce che gli "impegni" sono "obbligazioni assunte dalla società verso terzi che traggono origine da negozi giuridici con ef-

fetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti" e distingue tra impegni di cui è certa l'esecuzione e il relativo ammontare (ad esempio, acquisto e vendita a termine) e impegni di cui è certa l'esecuzione ma non il relativo importo (ad esempio, contratto con clausola di revisione prezzo). Conseguentemente, i primi vanno indicati al loro valore nominale, mentre quando l'impegno non è quantificabile se ne deve dare informativa in nota integrativa (3).

Per quanto riguarda le "garanzie", che possono essere personali (fidejussioni) o reali (pegno e ipoteca), il medesimo principio contabile precisa che possono essere rilasciate dalla società con riferimento ad un'obbligazione propria o altrui e che il valore di tali garanzie corrisponde al valore della garanzia prestata o, se non determinata, "alla migliore stima del rischio assunto alla luce della situazione esistente in quel momento" (4).

Riguardo agli impegni e alle garanzie rilevanti ai fini dell'*Asset test* (o meglio, quando e se lo diventeranno a seguito di un apposito intervento normativo), si osserva che:

- gli impegni sono solo quelli "ad erogare fondi", ad esempio l'impegno ad effettuare un versamento in denaro, a capitale o "fuori capitale", a favore di una controllata; non dovrebbero invece rientrarvi gli impegni per acquisti a termine (sebbene implicino un'erogazione di fondi) ancorché assunti nei confronti di una partecipata, purché l'impegno non abbia ad oggetto l'acquisto di una partecipazione (in quest'ultimo caso si pone il dubbio che tale tipo di impegno possa rilevare anche se assunto verso terzi estranei al gruppo);
- le "garanzie rilasciate" dovrebbero essere limitate a quelle prestate con riferimento ad un'obbligazione assunta da una partecipata, anche se di natura commerciale (si pensi, ad esempio, alla partecipante che garantisce l'acquisto di

(2) Cfr. anche E. Reich - F. Vernassa, "Holding, rapporti commerciali fuori dal calcolo della prevalenza", in *Il Sole - 24 Ore* del 14 aprile 2019.

(3) Cfr. OIC 12, paragrafo 124.

(4) Cfr. OIC 12, paragrafo 125. Al successivo paragrafo 126, viene precisato che, nel caso di fidejussione prestata dalla società insieme con altri garanti (co-fidejussione), è riportato l'in-

terno ammontare della garanzia prestata o, se inferiore, l'importo complessivo del debito garantito alla data di riferimento del bilancio. Qualora sia stato pattuito il *beneficium divisionis*, in nota integrativa occorre precisare sia l'ammontare complessivo del debito esistente alla data di riferimento del bilancio, sia quello *pro-quota* garantito.

un immobile effettuato dalla partecipata), o ad un'obbligazione propria purché relativa all'acquisto di una partecipazione.

Ulteriori aspetti di interesse riguardano l'identificazione degli altri elementi patrimoniali intercorrenti con le partecipate (5); *in primis*, l'esatta individuazione delle partecipazioni rilevanti ai fini del *test* di prevalenza. Il tema è stato oggetto di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate in due recenti pronunce. La prima, la risposta n. 40 del 13 gennaio 2021 (6) ha chiarito che la qualifica di *holding* finanziaria o di *holding* industriale deve essere accertata ponendo a confronto le due tipologie di partecipazioni detenute in termini relativi, a condizione che il loro ammontare complessivo superi il 50% dell'attivo (c.d. criterio di prevalenza relativo) (7). La seconda, la risposta n. 266 del 19 aprile 2021, ha risolto il dubbio se nel computo delle partecipazioni rilevanti occorra considerare anche quelle collocate nell'attivo circolante in quanto acquisite con finalità di negoziazione. Al riguardo, in effetti, l'art. 162-bis non distingue tra partecipazioni iscritte nell'attivo circolante e partecipazioni iscritte nell'attivo immobilizzato (8).

Sul punto, era stato osservato (9) "che secondo la lettera della legge non sarebbero escluse neanche le partecipazioni acquisite presso i mercati regolamentati e non, in minima percentuale per investimento di portafoglio. Tuttavia, poiché con queste ultime la società non assume alcun rischio d'impresa circa la gestione della partecipata perché dipendente dalla Borsa o dal mercato, Assoholding auspica di

ottenere un chiarimento secondo cui potranno essere escluse dal calcolo della prevalenza tutte quelle partecipazioni azionarie acquisite sul mercato inferiori al 3% e al 5% se si tratta di PMI (si veda art. 120 T.U.F.) (10), tenuto conto che entro queste percentuali la società investitrice non svolgerebbe alcuna attività nei confronti della partecipata e non assumerebbe alcun rischio d'impresa."

Si ritiene che, ancor più estensivamente rispetto a quanto sopra riportato, la *ratio* della norma sia quella di escludere tutte le partecipazioni del circolante dal computo delle partecipazioni rilevanti. Infatti, l'acquisto di partecipazioni per la negoziazione può essere considerato alla stregua di un qualsiasi altro investimento di portafoglio alternativo alla detenzione passiva di liquidità che, parimenti, non andrebbe considerato tra gli "altri elementi patrimoniali" in quanto non derivante da rapporti finanziari con le partecipate. In tal senso, non dovrebbero rilevare tutte le attività finanziarie acquisite con l'impiego di eccedenze di liquidità: è il caso, ad esempio, di polizze assicurative, fondi comuni di investimento, saldi attivi di conto corrente e titoli di Stato. Analogamente, come abbiamo prospettato, non vanno considerate le partecipazioni destinate allo smobilizzo. In tal senso si è espressa la citata risposta n. 266 laddove afferma che "le partecipazioni acquisite a fini meramente speculativi non rientrano tra quelle soggette al *test* di prevalenza (identificabili in quanto rilevate nell'attivo circolante)" (11).

(5) Elementi che devono essere prima sommati all'ammontare delle partecipazioni e poi confrontati con il totale dell'attivo patrimoniale, al fine di determinare se l'esercizio dell'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sia prevalente.

(6) In linea con quanto asserito da Assoholding, circolare n. 2/2019.

(7) Se, ad esempio, una società detiene un ammontare di azioni "industriali" pari al 30% del totale dell'attivo e un ammontare di azioni "bancarie" pari al 21% del totale dell'attivo, l'entità si qualifica come società di partecipazione non finanziaria.

(8) Come si ricorderà, l'OIC 21, ai paragrafi 10 e 12, prescrive, rispettivamente, quanto segue:

"la classificazione nell'attivo immobilizzato e nell'attivo circolante dipende dalla destinazione della partecipazione. Le partecipazioni destinate ad una permanenza durevole nel portafoglio della società si iscrivono tra le immobilizzazioni, le al-

tre vengono iscritte nell'attivo circolante. Al fine di determinare l'esistenza della destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa si considerano la volontà della direzione aziendale e l'effettiva capacità della società di detenere le partecipazioni per un periodo prolungato di tempo" (cfr. paragrafo 10);

"in coerenza con quanto sopra, in relazione alle proprie strategie aziendali, gli organi amministrativi possono destinare, nel rispetto del criterio della destinazione economica, un portafoglio di partecipazioni della medesima specie, in parte ad investimento duraturo, da iscriversi nell'attivo immobilizzato, in parte alla negoziazione, da iscriversi nell'attivo circolante" (cfr. paragrafo 12).

(9) Assoholding, circolare n. 2/2019.

(10) Concernente le comunicazioni alla Consob delle partecipazioni rilevanti.

(11) Nella risposta è anche chiarito che vi rientrano, invece, quelle partecipazioni che, acquisite come immobilizzazioni fi-

Nessun dubbio sussiste in merito alla esclusione dal *test* del computo degli elementi patrimoniali di natura commerciale (rapporti non aventi causa finanziaria) intercorrenti con le partecipate. Non rilevano, ad esempio, i crediti derivanti da canoni di locazione immobiliare, le *royalties* per utilizzo brevetti e marchi e i crediti per imposte verso le partecipate derivanti dall'adesione al consolidato fiscale (risposta alla interrogazione parlamentare n. 5-01951). Tale orientamento è peraltro conforme e

in continuità con quanto già chiarito in base alla previgente disciplina recata dagli artt. 12 e 13 del D.M. 17 febbraio 2009, n. 29 (12).

Una problematica concerne l'applicazione dell'*Asset test* nelle ipotesi in cui la *holding* a cui il *test* è applicato partecipa unicamente in una *subholding* che a sua volta detiene in prevalenza partecipazioni in altre società (*subholding*). Nel corso di un incontro con la stampa specializzata tenutosi il 31 gennaio 2019, l'Agenzia ha affermato come "le prescrizioni del legislatore al primo livello della catena societaria non possono non valere per i successivi livelli e che, quindi, per verificare se la *holding* che possiede solo partecipazioni in una *subholding* sia un intermediario finanziario sarà necessario guardare alla composizione delle partecipazioni detenute dalla *subholding*". In sostanza, il *test* va effettuato prima con riferimento alle partecipate di ultimo livello e poi, risalendo la catena partecipativa, in relazione alle partecipate presenti ai livelli superiori della catena. In pratica, assumendo una *holding* che detiene esclusivamente

## SOLUZIONI INTERPRETATIVE

### Subholding che detiene in prevalenza partecipazioni in altre società

Con riferimento all'individuazione delle società di partecipazione non finanziaria, cioè dei soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari, il **criterio** da adottare per verificare il **requisito della prevalenza** è l'**Asset test**. Nelle ipotesi in cui la *holding* a cui l'*Asset test* è applicato partecipa unicamente in una *subholding* che a sua volta detiene in prevalenza partecipazioni in altre società (*subholding*), si ritiene che il *test* vada effettuato **prima** con riferimento alle **partecipate di ultimo livello** e poi, risalendo la catena partecipativa, in relazione alle partecipate presenti ai **livelli superiori** della catena.

partecipazioni in una *subholding*, il *test* di prevalenza si trasferisce su quest'ultima; la *holding* assumerà natura di *holding* commerciale o finanziaria a seconda della qualificazione che assumerà la *subholding* (13).

### La rilevanza della qualifica di holding ai fini del regime di "realizzo controllato"

Preliminarmente è opportuno ricordare il regime di cui all'art. 177, comma 2-bis, del T.U.I.R.

Tale norma, introdotta dal D.L. 30 aprile 2019, n.

34 (14), ha esteso il regime del "realizzo controllato" (o "realizzo contabile") ai conferimenti di partecipazioni che, pur non assicurando il controllo della società partecipata (come avviene per il comma 2 della norma), superino determinate percentuali.

Il regime in parola è, infatti, oggi garantito anche nei casi in cui, per effetto del conferimento della partecipazione, "la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile, né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo", ma soltanto se:

a) "le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una percentuale al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni" (c.d. *test* delle percentuali), e

nanziarie, sono state successivamente collocate nel circolante in attesa di realizzo.

(12) La risposta n. 121 del 24 aprile 2020 dell'Agenzia delle entrate ha escluso dal *test* i derivati su merci in quanto considerati titoli non partecipativi.

(13) Sul tema, cfr. E. Reich - F. Vernassa, "L'attività della *holding* si desume dalle partecipazioni della *subholding*", in *Il Sole - 24 Ore* del 18 febbraio 2019.

(14) Convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.

b) “le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente”.

Ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 2-bis, ove il conferimento abbia ad oggetto una partecipazione detenuta in una “società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni” (vale a dire, in una *holding*), il *test* delle percentuali deve avere ad oggetto non già la partecipazione diretta nella *holding*, bensì tutte le società operative che sono, attraverso quest’ultima, indirettamente partecipate dal conferente (la norma prevede, infatti, che in questi casi “le percentuali di cui alla lettera a) del precedente periodo si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un’impresa commerciale, secondo la definizione di cui all’art. 55, e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa”). Il legislatore ha inteso così evitare che il conferimento di partecipazioni “sopra soglia” in una *holding* permetta di estendere il regime del realizzo controllato anche a partecipazioni “sotto soglia” detenute proprio dalla *holding* (le quali, in caso di conferimento diretto, non potrebbero invece beneficiare del regime suddetto).

Senza volere in questa sede approfondire il regime in parola, sarà sufficiente ai nostri fini evidenziare che la qualificazione della società, le cui partecipazioni sono oggetto del conferimento, come *holding* o meno, è molto spesso essenziale al fine di stabilire se il conferente possa fruire del regime di “realizzo contabile” in relazione al conferimento delle predette partecipazioni.

Infatti, si possono ipotizzare due scenari:

1) ove le partecipazioni conferite siano emesse da una società che non può essere qualificata

come *holding*, il *test* delle percentuali avrebbe ad oggetto esclusivamente la partecipazione che il conferente possiede in tale società, e pertanto, in molti casi, il predetto *test* potrebbe essere agevolmente superato;

2) ove, invece, le partecipazioni conferite fossero emesse da una *holding*, allora il medesimo *test* delle percentuali dovrebbe essere condotto su “tutte le società” da essa “indirettamente partecipate [...], tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa”. In tal caso, alla luce dell’interpretazione fornita dall’Agenzia delle entrate in due recentissime risposte a interpello (la n. 57 del 27 gennaio 2021, e una emessa in data 12 febbraio 2021 ma non ancora pubblicata) (15), detto *test* dovrà essere svolto non solo con riguardo alle società operative direttamente partecipate dalla *holding* (ossia alle partecipate operative “di primo livello”), bensì anche con riferimento a tutte le operative da queste ultime a loro volta partecipate, senza limiti “verticali” (e, dunque, anche per le partecipate operative “di secondo livello”, o dei livelli ancora successivi); e ciò anche ove a un certo punto della catena partecipativa si trovino società quotate. È immediatamente intuibile, pertanto, che in questo secondo scenario il *test* delle percentuali avrà ben poche possibilità di essere superato, poiché, per effetto della demoltiplicazione, è altamente improbabile che il conferente possa superare le soglie di qualificazione stabilite dalla norma (16).

Premesso quanto sopra, occorre innanzitutto osservare che, siccome il comma 2-bis dell’art. 177 del T.U.I.R. non contiene una specifica nozione di *holding*, sembra d’obbligo rifarsi alla definizione recata dal sopra commentato art. 162-bis del T.U.I.R.

Infatti, la stessa relazione illustrativa al Decreto ATAD ha riconosciuto che il nuovo art.

(15) Vedasi P. Scarioni - A.F. Martino, “Conferimento di partecipazioni: il *test* delle percentuali su tutta la catena”, in *Il Sole - 24 Ore* del 16 febbraio 2021.

(16) Si segnala, tra l’altro, che numerose società apparentemente “industriali” i cui titoli sono negoziati presso la Borsa di Milano assumono la veste di *holding* ai sensi dell’art. 162-bis, comma 3, del T.U.I.R. Vedasi, in proposito, E. Milani, “La verifica della qualifica di ‘*holding*’ nell’ambito dei conferimenti ex art. 177, comma 2-bis, del T.U.I.R.”, in *Boll. trib.*, n. 11/2020,

pag. 834, in cui l’autore, conducendo l’*Asset test* sui bilanci chiusi al 31 dicembre 2018 di 189 tra le dette società quotate, ha evidenziato che circa il 45% delle stesse è qualificabile come *holding* in virtù della norma citata. In questi casi, l’applicazione della regola della verifica “a cascata” della soglia minima di partecipazione conferita a valle della *holding*, prevista dall’art. 177, comma 2-bis, del T.U.I.R., precluderebbe, di fatto, l’applicazione del regime del “realizzo controllato”.

162-bis “per coerenza di sistema [...] si applica a tutte le disposizioni dell’ordinamento tributario che fanno riferimento a tali soggetti”.

La portata generale dell’art. 162-bis emerge anche:

i) dalla collocazione sistematica della norma, la quale - nel corpo del T.U.I.R. - è stata inserita all’interno del Titolo III (“Disposizioni comuni”), nel Capo I (“Disposizioni generali”); nonché

ii) dallo stesso *incipit* della disposizione, secondo cui le definizioni ivi contenute valgono “ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”, senza alcuna delimitazione.

Infine, ove le considerazioni che precedono non fossero di per sé già sufficienti a chiarire che la natura di *holding*, ai fini dell’art. 177, comma 2-bis, non possa che coincidere con le definizioni contenute nell’art. 162-bis, si evidenzia che entrambe le norme utilizzano locuzioni identiche per fare riferimento a tale tipologia di società; e infatti:

a) l’art. 177, comma 2-bis, secondo periodo, parla di “società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni”; e

b) l’art. 162-bis definisce, appunto:

- “società di partecipazione finanziaria” (ovvero, *holding* finanziarie) “i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari (comma 1, lett. b); e

- “società di partecipazione non finanziaria” (ovvero, *holding* industriali) “i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari” (comma 1, lett. c).

Riprendendo, dunque, l’esame dell’art. 162-bis del T.U.I.R., si osserva che l’esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni

a) in intermediari finanziari, quanto alle *holding* finanziarie (comma 2); oppure

b) in soggetti diversi dagli intermediari finanziari, quanto alle *holding* industriali (comma 3), sussiste quando, “in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare complessivo delle partecipazioni” in detti soggetti “e altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati (valore da inserire al numeratore, N.d.R.), sia superiore al 50 per cento del totale dell’attivo patrimoniale (valore da inserire al denominatore, N.d.R.)”.

Il suddetto *test* è, dunque, di natura puramente patrimoniale, e si fonda sui dati di bilancio di un unico esercizio.

Quindi, la qualifica di *holding* non ha connotati di stabilità nel tempo, ma è assolutamente “mobile”: l’*Asset test* deve essere condotto in relazione a ciascun esercizio, con la conseguenza che un’impresa, definibile come *holding* in un dato anno, può non esserlo in quello successivo, e poi tornare a essere ritenuta tale quello dopo ancora. Come ha evidenziato Assonime, infatti, la nuova disposizione “determina una maggiore facilità sia di ingresso che di uscita dal regime delle *holding* (tanto finanziarie quanto industriali/commerciali); circostanza che il precedente criterio (quello cioè patrimoniale e reddituale sui dati di bilancio relativi a due esercizi consecutivi) tendeva invece ad evitare. Ciò può comportare, dunque, con maggiore frequenza effetti sostanziali di non poco conto. Così, ad esempio, ‘entrare’ o ‘uscire’ dal regime delle *holding* finanziarie significa applicare o non applicare le regole di determinazione dei redditi finanziari, l’addizionale IRES, l’aliquota IRAP maggiorata, etc. Analogamente, applicare o meno le regole delle *holding* finanziarie significa assoggettare o non assoggettare ad IRAP il saldo algebrico degli interessi attivi e passivi” (17).

Ciò detto, è evidente che, prima di svolgere l’*Asset test* (sui valori patrimoniali della società le cui partecipazioni vengono conferite), occorre stabilire quale sia il bilancio cui fare riferimento.

(17) Cfr. Assonime, circolare n. 16/2019, cit., paragrafo 2.1.

Come anticipato, la norma richiede che si tratti del "bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso"; tuttavia, la mera formulazione letterale della norma si può prestare a diverse interpretazioni, soprattutto in considerazione del fatto che le conseguenze in ambito fiscale della qualifica di *holding* per un certo periodo d'imposta si riflettono prevalentemente sulla dichiarazione IRES o IRAP presentata da tale società nell'anno seguente (18).

Nella risposta a interpello n. 40 del 13 gennaio 2021, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che la valutazione su quale sia il bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso deve farsi al momento in cui si pone in essere la condotta per la quale la qualificazione di *holding* assume rilievo.

L'Amministrazione non si è, allo stato, espressamente pronunciata su quale debba essere il bilancio da analizzare ove la qualifica di *holding* rilevi non già ai fini di una dichiarazione fiscale, bensì in relazione a un "atto", quale il conferimento ai sensi dell'art. 177, comma 2-bis, del T.U.I.R. Eppure, il principio enucleato nella predetta risposta a interpello sembra avere portata generale; con la conseguenza che l'*Asset test*, per accertare la natura di *holding* di un soggetto (presupposto necessario allo svolgimento del *test* delle percentuali al fine del regime di realizzo controllato), dovrà avere ad oggetto il bilancio che, all'atto del conferimento, risulti congiuntamente a) riferito all'ultimo esercizio chiuso, e b) approvato dall'assemblea dei soci.

Pertanto, assumendo che il conferimento avvenga nel corso del 2021, tale bilancio sarà:

## SOLUZIONI INTERPRETATIVE

### Bilancio oggetto dell'*Asset test*

#### in caso di conferimento di partecipazioni

Ci si chiede quale debba essere il bilancio da analizzare per accertare la natura di *holding*, ove la qualifica di *holding* rilevi non già ai fini di una dichiarazione fiscale, bensì in relazione a un "atto", quale il conferimento ai sensi dell'art. 177, comma 2-bis, del T.U.I.R. Pur non essendosi l'Agenzia delle entrate, allo stato, espressamente pronunciata, dal principio enunciato dall'Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n. 40/2021, si ricava che l'*Asset test*, per accertare la natura di *holding* di un soggetto, dovrà avere ad oggetto il **bilancio** che, all'atto del conferimento, risulti congiuntamente a) riferito all'**ultimo esercizio chiuso**, e b) **approvato dall'assemblea** dei soci.

- quello relativo all'esercizio 2020 (ultimo esercizio chiuso), se il conferimento dovesse avvenire successivamente all'approvazione di tale bilancio; oppure

- quello relativo all'esercizio 2019, se il conferimento dovesse avvenire in un momento anteriore rispetto all'approvazione del bilancio 2020 (poiché in tale ipotesi il bilancio relativo al 2020, ultimo esercizio chiuso, non sarebbe ancora "approvato").

Da ultimo, va evidenziato che l'affermata esclusione delle partecipazioni del

circolante dall'*Asset test* dovrebbe essere un principio applicabile, a maggior ragione, all'art. 177, comma 2-bis, T.U.I.R., nel senso che dovrebbe escludersi l'estensione del *test* delle percentuali alle partecipazioni iscritte nel circolante, trattandosi di investimenti temporanei della liquidità disponibile che possono variare di giorno in giorno, e che, soprattutto, ben difficilmente potrebbero soddisfare il requisito del 2% di una società quotata o del 20% di una non quotata.

### Soggetti assimilati alle holding industriali

L'art. 162-bis T.U.I.R., come anticipato, nel prevedere una definizione di intermediari finanziari e società di partecipazione, ha introdotto anche la categoria delle imprese assimilate alle società di partecipazione non finanziaria (comma 1, lett. c), n. 2). Si tratta di entità che predispongono i bilanci secondo lo schema previsto dal Codice civile e che fiscalmente sono quindi assimilate alle *holding* industriali.

Dopo l'abrogazione dell'elenco ex art. 113 del T.U.B., ad opera dell'art. 10, comma 7, del D.Lgs. n. 141/2010, non sono più classificabili

(18) Basti pensare, solo per fare alcuni esempi, alla maggiorazione IRES prevista per le *holding* finanziarie, o alla base imponibile e all'aliquota ai fini IRAP.

tra gli intermediari finanziari e sono ora inclusi nella categoria in esame tutti i soggetti che esercitano attività di finanziamento ma non nei confronti del pubblico; a titolo esemplificativo, vi rientrano l'attività di consulenza finanziaria, le attività esercitate esclusivamente nei confronti del gruppo di appartenenza, diverso dal gruppo bancario o finanziario (c.d. *captive* di gruppo), il rilascio di garanzie quando anche uno solo tra l'obbligato garantito e il beneficiario della garanzia faccia parte del medesimo gruppo del garante, l'acquisto di crediti vantati da terzi nei confronti di società del

gruppo, i finanziamenti concessi da un datore di lavoro o da società del gruppo di appartenenza esclusivamente ai propri dipendenti, le attività esercitate dalle c.d. finanziarie di filiera o di marca, a certe condizioni (art. 3, comma 2, D.M. n. 53/2015).

Un dubbio che si pone è se l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti non nei confronti del pubblico determina, in ogni caso, l'inclusione delle entità che la esercitano tra i soggetti assimilati alle *holding* industriali oppure se tale qualificazione operi solo in presenza di un esercizio esclusivo o prevalente di tale attività.

Tale incertezza interpretativa deriva dalla constatazione che l'art. 162-bis T.U.I.R., come anticipato in premessa, prevede un *test* di prevalenza solo per le *holding* industriali (e per le *holding* finanziarie) e non anche per i soggetti assimilati.

## SOLUZIONI INTERPRETATIVE

### Attività di concessione di finanziamenti non nei confronti del pubblico

Un dubbio che si pone è se l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti non nei confronti del pubblico determina, in ogni caso, l'inclusione delle entità che la esercitano tra i soggetti assimilati alle *holding* industriali oppure se tale qualificazione operi solo in presenza di un esercizio esclusivo o prevalente di tale attività. Si ritiene che, anche per i **soggetti assimilati**, debba essere **verificato il requisito della prevalenza** sulla base dell'**ultimo bilancio approvato** anche se per queste entità **non** è necessaria la presenza della **voce Partecipazioni** nell'attivo del bilancio, che, anzi, ordinariamente è del tutto assente; si pensi alle **società captive**, le quali, pur in assenza di partecipazioni nei confronti della società del gruppo, svolgono attività finanziaria nei confronti delle consociate, delle collegate nonché della controllante o delle partecipanti.

L'Assonime ha osservato che un'interpretazione letterale della lett. c), n. 2, del comma 1 dell'art. 162-bis potrebbe far sorgere il dubbio che il mero compimento di una operazione di finanziamento rientrate tra quelle previste nel suddetto art. 3, D.M. n. 53/2015 da parte di un soggetto industriale possa automaticamente determinarne l'assimilazione ai soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.

Si ritiene, tuttavia, che una interpretazione meramente letterale della norma porterebbe a risultati

del tutto irrazionali in quanto, estremizzando, una "tipica" impresa industriale che compie anche una sola operazione fra quelle indicate nell'art. 3, D.M. n. 53/2015 risulterebbe qualificata come soggetto assimilato alle *holding* industriali, con le relative conseguenze fiscali soprattutto in materia di IRAP. E ciò risulterebbe in contrasto con quanto affermato in passato e con la *ratio* della norma introdotta dall'art. 162-bis. Va, infatti, ricordato che le società *captive* erano state già assimilate alle *holding* industriali, pur non ricoprendo tale ruolo, in quanto soggetti finanziari che prestano servizi infragruppo in luogo della *holding*, quale *longa manus* della medesima (19); e tale motivazione è tuttora valida. Peraltro, anche dalla relazione illustrativa all'art. 12 del D.Lgs. n. 142/2018, che ha introdotto l'art. 162-bis, si desume che l'intento è stato quello di assimilare le società che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività di finanziamento nei confronti del

(19) Assonime, circolare n. 16/2019 e consulenza giuridica n. 954-50/2016.

gruppo di appartenenza. Si ritiene, quindi, che anche per i soggetti assimilati debba essere verificato il requisito della prevalenza sulla base dell'ultimo bilancio approvato anche se per queste entità, ovviamente, non è necessaria la presenza della voce Partecipazioni nell'attivo del bilancio, che, anzi, ordinariamente è del tutto assente; si pensi proprio alle società *capti-ve* (20), le quali, pur in assenza di partecipazioni nei confronti della società del gruppo, svolgono attività finanziaria nei confronti delle consociate, delle collegate nonché della controllante o delle partecipanti.

Ulteriore questione interpretativa concernente i soggetti assimilati alle *holding* industriali riguarda l'esercizio dell'attività di locazione finanziaria non nei confronti del pubblico. L'Agenzia delle entrate (21), storicamente, con riferimento ai criteri da adottare al fine di qualificare un'operazione di locazione come *leasing* finanziario, ha adottato una interpretazione

“formale”, nel senso di ritenere tale solo quella che prevede una clausola per l'acquisto del bene da parte del locatario al termine della durata dello stesso e che, in assenza di siffatta opzione di riscatto, il contratto è da qualificare come *leasing* operativo. Tale approccio formalistico non trova riscontro, invece, nelle istruzioni di Banca d'Italia, che adotta un'impostazione essenzialmente sostanzialistica in quanto ciò che rileva, anche in assenza di una clausola di riscatto, è la causa finanziaria del contratto che deriva dal trasferimento integrale dei rischi in capo al locatario e/o dalla durata dell'operazione sostanzialmente identica a quella della obsolescenza tecnica del bene (22). L'art. 162-bis, comma 1, lett. c), n. 2), T.U.I.R. richiama, come visto, la disciplina regolamentare del D.M. n. 53/2015 e, quindi, dovrebbe prevalere l'applicazione dell'impostazione sostanzialistica.

(20) Ma anche alle finanziarie di marca.  
(21) Cfr. risoluzione n. 175/E/2003.

(22) Circolari Banca d'Italia n. 288/2015 e n. 216/1996.